

# **CONVENZIONE**

**CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE  
TRA I COMUNI DI BEDANO – CADEMPINO – ISONE - LAMONE - MEZZOVICO-VIRA  
– MONTECENERI - E TORRICELLA-TAVERNE  
PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO  
“POLIZIA DEL VEDEGGIO”**

## **Capitolo I**

### **Generalità**

#### **Articolo 1**

##### **Scopo**

Fra i comuni di Bedano, Cadempino, Isonne, Lamone, Mezzovico-Vira, Monteceneri, e Torricella-Taverne, in ossequio alla Legge sulla collaborazione alla Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCpol) del 16 marzo 2011 ed il relativo Regolamento d'applicazione (RLCpol) entrati in vigore a decorrere dal 1 settembre 2012 e richiamati i disposti di cui art. 193a della LOC, è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia intercomunale, denominato “Polizia del Vedeggio”.

#### **Articolo 2**

##### **Compiti del corpo**

Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei comuni di Bedano, Cadempino, Isonne, Lamone, Mezzovico-Vira, Monteceneri, e Torricella-Taverne a norma della legge organica comunale (LOC), della legge sulla Polizia cantonale (Lpol) e del relativo regolamento (Rpol), della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo regolamento (RLACS).

I compiti principali del Corpo sono quelli prescritti dall'art. 107 LOC e da 23 - 26 RALOC e quelli delegati nell'allegato 2 del Regolamento d'applicazione della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCpol).

Il Corpo può anche essere chiamato a svolgere compiti straordinari su richiesta di terzi, previo l'assenso della commissione intercomunale e compatibilmente alle esigenze di servizio. In caso d'urgenza tali compiti possono essere autorizzati del Comandante. Suddetti compiti, saranno poi fatturati direttamente ai diretti beneficiari.

## **Capitolo II**

### **Funzionamento**

#### **Articolo 3**

##### **Commissione Intercomunale**

Per il raggiungimento degli scopi secondo l'art. 2 della presente convenzione, viene nominata una commissione intercomunale (in seguito “commissione”) composta da un rappresentante dell'esecutivo per ogni comune convenzionato (di regola il Sindaco o il Capo Dicastero Sicurezza e Polizia).

E' pure partecipe, senza diritto di voto, anche il Segretario Comunale del comune sede, alla quale compete la stesura del verbale.

La sede della commissione è il comune sede.

#### **Articolo 4**

##### **Designazione**

I membri della commissione sono designati dai rispettivi Municipi all'inizio di ogni legislatura.

Il Presidente della commissione viene designato dalla stessa tra i suoi membri. Egli intrattiene relazioni con il Comandante, trasmettendogli le decisioni della commissione. Il Presidente è nominato per tutta la durata del quadriennio.

Alle riunioni della commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo, senza diritto di voto.

#### **Articolo 5**

Funzionamento

Ad ogni comune corrisponde un unico voto (massimo sette (7) voti).  
In caso di nuova parità, fa stato il voto del Presidente.

#### **Articolo 6**

Competenza della commissione

La commissione ha in particolare le seguenti competenze decisionali:

- a) propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
- b) stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante.;
- c) allestisce il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo all'intenzione dei Municipi;
- d) esegue o fa eseguire, le risoluzioni dei Municipi convenzionati;
- e) propone le delibere di interesse comune al Municipio del Comune sede;
- f) propone gli effettivi del Corpo intercomunale, sulla base dei disposti di cui alla Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale (LCpol) e le polizie comunali ed il relativo Regolamento d'applicazione (RLCpol) e l'apposita Direttiva dipartimentale.
- g) definisce mediante accordo interno e mansionario, tutti gli elementi per l'applicazione della convenzione;
- h) fornisce ogni anno la relazione d'esercizio ad ogni comune convenzionato.

#### **Articolo 7**

Comune sede

Il comune di Lamone è designato comune sede al quale sono affidate le competenze elencate all'art. 8, la sede del comando del Corpo di polizia e della sua amministrazione. Lo stesse sono situate presso il Centro Civico in via al Casello 3 a Lamone.

#### **Articolo 8**

Competenze del comune sede

Il comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente convenzione, sentiti i preavvisi della commissione. Ha in particolare le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate di competenza dei comuni, incassando la quota-parte a carico dei comuni convenzionati;
- b) su proposta della Commissione, assume il personale attribuito al Corpo e ne gestisce i rapporti di impiego;
- c) garantisce il sostegno amministrativo al Corpo intercomunale;
- d) decide le delibere in base alle proposte della Commissione;

#### **Articolo 9**

Prestazioni e responsabilità

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi e predeterminate ad una presenza adeguata in ogni comune convenzionato.

Il tempo di lavoro viene utilizzato per interventi o misure di prevenzione e monitoraggio concordate nel programma annuale e ripartite secondo necessità ed equità sull'intero comprensorio.

Il funzionamento e le mansioni del Corpo intercomunale sono disciplinate da un accordo interno proposto dalla commissione.

### **Capitolo III**

## **Finanziamento**

### **Articolo 10**

#### **Finanziamento**

Il comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) sussidi, ricavi per prestazioni a terzi, contributi di terzi e contravvenzioni;
- b) la fatturazione delle prestazioni straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 2;
- c) la propria quota di partecipazione e quella dei comuni convenzionati.
- d) i ristorni finanziari previsti dall'apposita Direttiva dipartimentale per le attività di delega.

### **Articolo 11**

#### **Quote di partecipazione dei comuni**

I comuni partecipano alle spese di gestione, secondo lo scopo descritto dall'art.2, sulla base della popolazione residente permanente al 1. gennaio dell'anno contabile.

La popolazione viene comunicata dai rispettivi controlli abitanti al Comune sede, tramite scritto entro il 15 gennaio.

Le spese comprendono:

- costi del personale;
- costi per prestazioni a terzi;
- affitto sede e magazzino;
- attrezzature amministrative e tecniche;
- spese di cancelleria.

Al personale del corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni del Regolamento organico del comune sede.

Entro il 15 ottobre, il Municipio del comune sede trasmette agli altri comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti), con il preavviso della commissione.

Entro il 28 febbraio il Municipio del comune sede trasmette agli altri comuni convenzionati il consuntivo dell'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d'esercizio annuale allestita dalla commissione.

## **Capitolo IV**

### **Disposizioni finali**

### **Articolo 12**

#### **Estensione della Convenzione ad altri comuni.**

La commissione può proporre l'estensione delle prestazioni di cui alla presente convenzione anche ad altri comuni.

Previa autorizzazione dei Municipi dei comuni convenzionati, rispettivamente dei Consigli Comunali, il nuovo comune acquisisce tutti i diritti ed i doveri derivanti dalla convenzione.

### **Articolo 13**

#### **Collaborazione Intercomunali**

La commissione preavvisa ai Municipi eventuali specifici compiti di polizia in collaborazione con altri Corpi di Polizia oltre a quelli già previsti dalla LCPol (art. 6) e dal relativo Regolamento RLCpol (art.li 1 e 5).

Le modalità operative così come gli eventuali costi derivanti dalla stessa saranno regolati da convenzione, che sarà preavvisata dalla Commissione ai Municipi per le deliberazioni degli organi comunali.

### **Articolo 14**

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o

**Divergenze** l'interpretazione della presente convenzione, in assenza di conciliazione in base all'art. 6 RLCPol, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato, secondo le consuete vie ricorsuali.

**Articolo 15**  
Norme finali

Con l'approvazione della presente convenzione:

il personale di polizia attualmente alle dipendenze dei diversi comuni convenzionati, sentito il parere della Commissione, può essere trasferito di fatto ed in diritto al comune sede ed entra a far parte del Corpo intercomunale, fatti salvi i diritti acquisiti;

i comuni convenzionati s'impegnano a disdire tutte le convenzioni di polizia esistenti con altri comuni o enti;

i comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione entro un anno dalla sua entrata in vigore;

il regolamento di applicazione definisce le modalità di acquisizione e pagamento del materiale corrente di proprietà dei comuni convenzionati.

**Articolo 16**  
Durata e disdetta

La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2019. In seguito la stessa si intende rinnovata a tempo indeterminato.

La convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

**Articolo 17**  
Scioglimento

Salvo decisione contraria della commissione, i costi netti connessi allo scioglimento della convenzione sono a carico del comune che ha inoltrato la disdetta, sino ad espletamento delle necessarie misure di ripristino e meglio tenuto conto dei termini pratici e di legge ad esse connessi (disdette, vendita veicoli, ecc.).

**Articolo 17a**  
Riserva a nuove disposizioni di legge

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione di legge superiore e di regolamento applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione. I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

**Articolo 18**  
Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Municipi interessati, previa decisione dei rispettivi Consigli Comunali, al più presto il 01 settembre 2015.

**Per il Consiglio comunale di Lamone**

**Il Presidente**

**Il Segretario**

Adottato dal Consiglio Comunale il.

Approvata dal Dipartimento delle Istituzioni – Sezione enti locali con risoluzione no. RE..... del

Firme Comuni: Bedano, Cadempino, Isonne, Lamone, Mezzovico/Vira, Monteceneri, e Torricella/Taverne  
Prodotta in 7 esemplari (Municipi e Dipartimento delle Istituzioni)